

Delibera di Giunta n. 1120 del 01/07/2002  
Prot. n. (VET/02/24708)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO il Regolamento CE n.999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento CE n.1248/2001 della Commissione del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento CE n.1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI;

VISTO il Regolamento (CE) N. 270/2002 della Commissione del 14 febbraio 2002 che modifica il Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento CE n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 gennaio 2000 che istituisce il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 25 luglio 2001, n. 305 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione prot. 600.6/BSE/3409 del 6 dicembre 2001 "Modalità di attuazione degli abbattimenti selettivi in aziende in cui sono stati confermati casi di BSE";

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la nota del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti di questa Regione prot. n. ASS/VET/01/51638 del 27 novembre 2001 "BSE - Nuove schede accompagnamento campioni";

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'individuazione di casi sospetti di malattia rappresenta un elemento fondamentale per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della BSE;

RITENUTO necessario stabilire specifiche procedure per l'individuazione dei casi clinicamente sospetti di BSE e l'adozione delle conseguenti misure sanitarie, così come richiesto dalla normativa comunitaria;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 37 comma 4° della Legge Regionale 43/01 e della propria delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti - Dott. Ivano Massirio - in merito alla regolarità tecnica del presente Decreto;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali - Dott. Franco Rossi - in merito alla legittimità del presente Decreto;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare la "Procedura riguardante l'individuazione, la segnalazione e la gestione dei casi sospetti clinici di BSE", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla esecuzione di quanto previsto dal presente atto, provvederanno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza i Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i Direttori Generali delle Aziende U.S.L., i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L., il personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, nonché gli agenti della forza pubblica;
3. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

**PROCEDURA RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE, LA SEGNALAZIONE  
E LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI CLINICI DI BSE**

**DEFINIZIONI**

**Bovino sospetto clinico di infezione di BSE:** bovini vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o un progressivo deterioramento dello stato generale connesso a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di un'analisi di laboratorio ante o post mortem non consentano di stabilire altra diagnosi; vengono considerati come sospetti solo i casi accertati da parte del servizio veterinario ufficiale.

**Limitazione ufficiale di movimento:** movimentazione in vincolo sanitario di bovini provenienti da una azienda nella quale sia stato elevato il sospetto ufficiale di BSE e per la quale il modello 4 di accompagnamento degli animali deve riportare la dicitura "l'animale di cui al presente certificato è sottoposto ad una limitazione ufficiale di movimento ai sensi dell'art 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE".

**PROCEDURE**

**1. Segnalazione**

Chiunque riscontri la presenza di bovini o bufalini vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o un progressivo deterioramento dello stato generale connesso a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di una analisi di laboratorio ante o post mortem non consentano di stabilire altra diagnosi, deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario della Azienda USL competente per territorio.

**2. Misure immediatamente successive alla segnalazione**

A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo essersi recato in azienda dispone il divieto di spostamento dell'animale sospetto ed effettua:

- a) la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 del D.M. 7 gennaio 2000;
- b) una vista clinico-neurologica sul capo sospetto associata ad una valutazione di tutti i dati di carattere anamnestico raccolti e di eventuali prove di laboratorio o trattamenti effettuati su tale soggetto;
- c) il censimento degli altri animali di specie sensibili alle TSE presenti nella azienda.

**3. Emissione del sospetto clinico da parte del veterinario ufficiale senza periodo di osservazione e successive misure**

3.1. Nel caso l'animale sia ancora in vita e sia possibile elevare subito il sospetto clinico di infezione, fermo restando quanto previsto al punto 2, verranno adottate le seguenti misure:

- a) il veterinario ufficiale provvede a:
  - completare la scheda di cui al punto 2 lettera a);
  - inviare la comunicazione del sospetto al Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia (COVEPI), al Servizio veterinario regionale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; ai due centri di referenza e alla Regione deve essere inviata anche copia della scheda di cui al punto a) debitamente compilata;
  - sottoporre i rimanenti soggetti della mandria a limitazione ufficiale di movimento;
- b) l'autorità sanitaria ordina:
  - la soppressione eutanasica del capo o l'invio in vincolo sanitario ad un macello posto nel territorio regionale per essere abbattuto; in questo secondo caso da parte del servizio veterinario competente per l'azienda di provenienza dovrà essere data preventiva comunicazione via fax dell'invio al servizio veterinario del macello di destinazione e l'animale dovrà essere scortato dal modello 4 riportante la dicitura "animale sospetto clinicamente di BSE" ;

- l'effettuazione del prelievo secondo quanto previsto al successivo punto 6.1..

3.2. Nel caso in cui l'animale sia già deceduto, il veterinario ufficiale, se ritiene di poter elevare il sospetto sulla base dei dati anamnestici raccolti, effettua quanto previsto al precedente punto 3.1 lettera a) e disporrà il prelievo secondo quanto previsto al successivo punto 6.1.

#### **4. Emissione del sospetto clinico da parte del veterinario ufficiale con periodo di osservazione e successive misure**

4.1. Nel caso in cui l'animale sia ancora in vita ma gli esiti della visita clinica e i dati raccolti non siano sufficienti ad emettere il sospetto, il veterinario ufficiale, senza sottoporre i rimanenti soggetti della mandria a limitazione ufficiale di movimento, pone l'animale sotto osservazione clinica per un adeguato periodo di tempo, disponendo, se lo ritiene opportuno, l'effettuazione di ulteriori trattamenti o esami di laboratorio;

4.2. Qualora l'animale venga a morte durante il periodo di osservazione, il veterinario ufficiale dovrà elevare il sospetto e procedere secondo quanto previsto al punto 3.1 lettera a) e al punto 6.1.;

4.3. Qualora alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia neurologica regredisca o sia possibile emettere una diagnosi eziologica diversa dalla BSE, il veterinario ufficiale revoca il divieto di spostamento sull'animale di cui al punto 2 e invia al CEA, al COVEPI e al Servizio veterinario Regionale la scheda di cui al medesimo punto, lettera a), debitamente integrata con l'eventuale diagnosi effettuata.

4.4 Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica non sia invece possibile escludere il sospetto di BSE sulla base della sintomatologia neurologica, della mancanza di risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale è considerato ufficialmente sospetto di BSE e si applica quanto previsto al punto 3.1 lettere a), b).

#### **5. Misure che devono essere adottate nel macello per animali sospetti clinici e animali sottoposti a limitazioni ufficiali di movimento**

- 5.1. Il veterinario ufficiale responsabile del macello, adotta le seguenti misure:
- a) dichiara sospetti di BSE gli animali che presentano alla visita ante mortem la sintomatologia di cui al punto 1, dandone comunicazione all'azienda U.S.L. dell'allevamento di provenienza che applicherà le misure previste dalla presente procedura;
  - b) provvede affinché gli animali sospetti, sia che siano stati riscontrati tali al macello sia che vi siano stati inviati per essere abbattuti, vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasse, e tutte le altre parti restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o trattate come MSR;
  - c) comunica l'avvenuta macellazione degli animali di cui al punto b) all'Azienda USL territorialmente competente per l'azienda di provenienza;
  - d) nel caso in cui ad un macello vengano inviati bovini sottoposti a "limitazione ufficiale di movimento" dispone il sequestro delle loro carcasse in attesa degli esiti delle prove di laboratorio effettuate sull'animale sospetto presente nell'allevamento di provenienza.

## **6. Prelievi e analisi di laboratorio da effettuare sugli animali sospetti**

- 6.1. Sugli animali sospetti da parte del veterinario ufficiale deve essere prelevato l'intero encefalo che deve essere prontamente inviato alla sezione di Modena dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale scortato dalla scheda accompagnamento campioni allegata alla nota del Servizio veterinario e Igiene degli Alimenti prot. n. ASS/VET/01/51638 del 27 novembre 2001 nella quale deve essere barrata la dicitura "sospetto clinicamente". Nel caso di animali inviati al macello il prelievo sarà eseguito presso il macello stesso, mentre nel caso di animali morti o soppressi in allevamento il veterinario ufficiale dispone l'invio della testa presso la sezione dell'Istituto Zooprofilattico competente previo accordo con il responsabile della stessa sezione.
- 6.2. La sezione di Modena dell'IZS, ricevuto un campione prelevato da un animale sospetto clinico provvede all'invio di una parte del materiale al CEA, mentre sul rimanente esegue il test rapido.

## **7. Misure da adottare in caso di positività al test rapido**

Se il test rapido effettuato dall'IZS territorialmente competente risulta positivo, in attesa dell'esito dei test di conferma da parte del CEA, l'autorità sanitaria ordina:

- a) il sequestro dei bovini nella azienda di nascita e comunque nell'azienda dove l'animale ha sostato nei primi dodici mesi di vita;
- b) l'esclusione del latte prodotto dai bovini di cui al punto a) per il consumo umano ed animale.

## **8. Misure da adottare in seguito all'esito degli esami di conferma da parte del CEA**

8.1. Nel caso le prove di laboratorio condotte dal CEA confermino la malattia si applicano tutte le misure previste in caso di focolaio ed in particolare quelle previste dal D.M. 7 gennaio 2000 e dalla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione n. prot. 600.6/BSE/3409 del 06 Dicembre 2001

8.2. Se al contrario le prove di laboratorio condotte dal CEA non confermano la malattia tutti i provvedimenti disposti sugli animali vivi, sul latte e sulle carcasse devono essere revocati.

## **9. Indennizzi**

Gli animali sospetti abbattuti verranno indennizzati ai sensi della L. 218/88, come previsto dall'articolo 21 del D.M. 43/2000.